



## ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

Via Padre Luigi Monti, 61 – 21047 Saronno (VA) tel 029602522-FAX 029600870  
Scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale "Leonardo da Vinci", via Padre Luigi Monti, 61  
Scuola Primaria "Giuseppina Pizzigoni", via Parini, 42 tel 029620633  
Scuola Primaria "Damiano Chiesa", via Buraschi, 9 tel 029605522  
Cod. Meccanografico VAIC849006 – Cod. Fiscale 94011740126  
Email: [vaic849006@istruzione.it](mailto:vaic849006@istruzione.it) – Posta certificata: [vaic849006@pec.istruzione.it](mailto:vaic849006@pec.istruzione.it)  
Sito internet: <https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it>

Scuola Secondaria  
di Primo Grado



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per lo Sviluppo  
e l'Innovazione del Sistema Educativo  
e Scientifico  
Direzione Generale per gli Affari Generali  
e per l'Innovazione Digitale  
Roma

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)

Al personale dell'IC Da Vinci

Alle famiglie

Circ. n. 176

### Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24

Si comunicano le novità previste dal nuovo provvedimento normativo, che con il superamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, introduce importanti novità per le Istituzioni scolastiche:

- **Obbligo vaccinale per il personale scolastico:** resta in vigore fino al 15 giugno. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".
- **Personale docente non in regola con l'obbligo vaccinale:** in caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente e educativo può accedere a scuola con esito negativo del tampone, non svolge attività didattica ma sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.
- **Accesso dei genitori e di altre persone esterne all'Istituzione scolastica: obbligo di certificazione verde base** (da vaccino o guarigione dall'infezione o tampone) fino al 30 aprile 2022. A partire dal 1° maggio 2022 la certificazione non sarà più necessaria.
- **Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro:** ne è raccomandato il rispetto, salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano. Distanza di 2 m. per tutte le attività che non prevedano l'obbligo di mascherina: didattica con l'uso di strumenti a fiato o corali, educazione motoria e attività sportive.
- **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie:** obbligo della mascherina (chirurgica o FFP2), all'interno degli edifici scolastici ad esclusione degli allievi con disabilità incompatibili con il loro uso, delle attività di refezione, didattica con l'uso di strumenti a fiato o corali, educazione motoria e attività sportive. Permane l'obbligo dell'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

- **Riunioni degli organi collegiali:** non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza). Tuttavia si continuerà ad adottare tali misure in relazione ai numeri dei partecipanti e agli spazi a disposizione.
- Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022). Pertanto **i GLO, GLI e tutti i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica** si svolgono in presenza, in relazione alla numerosità dei partecipanti e agli spazi a disposizione.
- **Uscite didattiche, viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive:** sono di nuovo possibili.
- **Lavoratori fragili:** è prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale: I lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da covid-19, cosiddetti lavoratori fragili (ai sensi della normativa "in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità), potranno sottoporsi a visite mediche presso il medico competente per valutare la necessità di misure cautelative per la tutela della salute fino alla nuova scadenza.
- **Lavoratori fragili:** non viene prorogata la facoltà di accedere allo smart- working.
- **Gestione dei casi di positività:** le attività proseguono in presenza, ma con almeno 4 casi di positività tra gli allievi (non rientra nel conteggio il personale) nella classe o sezione, obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo per educatori e bambini (nella scuola dell'Infanzia, docenti e studenti con più di 6 anni negli altri gradi d'istruzione). In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test può essere attestato anche con autocertificazione.
- **Alunni in isolamento per infezione da Covid,** possono seguire l'attività scolastica in didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.
- **Personale in isolamento per infezione da Covid:** Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).
- **Rientro dall'isolamento:** per il ritorno in classe è necessario un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

LA DIRIGENTE

(Prof.ssa Sabrina GALLELLO)